



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il R.D.L. 20.06.1935, n. 1071 recante "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore";

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTA la Legge 30.11.1989, n. 398 recante "Norme in materia di borse di studio universitarie";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 02.12.1991, n. 390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge Regionale della Lombardia 13.12.2004, n. 33 recante "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTE le Determinazioni vigenti adottate dal Direttore Generale relative all'organizzazione dell'Amministrazione del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 8396 del 07.11.2019 con cui è stato emanato il Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano e modificato con D.R. rep. n. 6799 del 29.7.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 21 e del 18 luglio 2025, in ordine alle modifiche apportate al Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 8396 del 7-11-2019 e modificato con D.R. rep. n. 6799 del 29.7.2021, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche apportate al Regolamento sono segnate in ***grassetto corsivo***.

Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano

Sommario

Art. 1- Definizioni	4
Art. 2- Principi generali	4
<i>Art. 3 - Comportamenti in materia di sicurezza</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Comportamenti contrari al decoro</i>	<i>5</i>
Art. 5- Assenze	6
Art. 6- Malattie	6
Art. 7- Trasferimenti e interdizione temporanea all'accesso	7
<i>Art. 8 - Utilizzo degli spazi comuni per attività ricreative culturali e formative</i>	<i>7</i>
Art. 9- Accoglienza visitatori esterni	8
Art. 10- Internet	8
Art. 11- Deposito cauzionale	9
<i>Art. 12 - Check-in, check-out e riconsegna alloggio</i>	<i>9</i>
Art. 13 - Accesso all'alloggio da parte della Direzione o del personale del Politecnico ..	10
Art. 14 - Rappresentanza	10
Art. 15 - Infrazioni e sanzioni <i>disciplinari</i>	11
Art. 16 - <i>Pagamento della retta</i>	13
Art. 17 - <i>Ospiti debitori</i>	13
Art. 18 - Entrata in vigore - Disposizioni finali	13

Art. 1- Definizioni

- 1) Per "Ospite" si intende la persona - anche non studente del Politecnico - cui viene assegnato un posto letto in una qualsiasi residenza del Politecnico di Milano.
- 2) Per "Politecnico" si intende il Politecnico di Milano.
- 3) Per "Gestore" si intende l'ente cui può essere affidata in concessione, da parte del Politecnico, una o più residenze.
- 4) **Per "Direttore dei Servizi Residenziali" o "Direttore"** si intende il personale del Politecnico di Milano e/o del Gestore preposto al controllo e alla direzione di una specifica residenza, cui sono attribuiti i poteri di cui al presente Regolamento;
- 5) ***Per "Dirigente dell'Area Campus Life" si intende il dirigente dell'area cui fa capo il coordinamento e la direzione di tutti i servizi residenziali del Politecnico di Milano.***
- 6) ***Per "Capo Servizio House and Dining Unit" si intende il Capo Servizio cui compete la gestione e il coordinamento dei servizi residenziali del Politecnico di Milano e che, nell'esercizio delle proprie mansioni, risponde al Dirigente dell'Area Campus Life.***

Art. 2- Principi generali

- 1) ***Gli Ospiti delle residenze sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, nonché delle norme contenute nel presente Regolamento, oltre che delle fondamentali norme di rispetto, tolleranza e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza fra le persone.***
- 2) ***Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto dagli Ospiti all'atto dell'ammissione in residenza a titolo di totale accettazione delle norme in esso contenute. L'assegnazione della camera è personale, pertanto all'Ospite assegnatario è fatto divieto assoluto di cedere a terzi, anche in via temporanea, il posto letto assegnato.***
- 3) ***Presso le residenze del Politecnico di Milano non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza anagrafica.***
- 4) A titolo esemplificativo e non esaustivo gli Ospiti sono tenuti a:
 - a) Conoscere e rispettare valori e le norme del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano;
 - b) Osservare le disposizioni contenute nella carta dei servizi di ciascuna residenza disponibile sul sito residenze.polimi.it***
 - c) Attenersi alle disposizioni contenute nella guida alla prenotazione, disponibile sul sito residenze.polimi.it***
 - d) Osservare le vigenti disposizioni di legge (a titolo esemplificativo i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili), nonché le disposizioni impartite dal Politecnico e/o dal Gestore della residenza.
 - e) Usufruire degli spazi ed utilizzare le attrezzature, le dotazioni degli alloggi, gli apparecchi ed ogni altro bene sito negli spazi personali e/o comuni della residenza in modo appropriato nel rispetto degli usi e consuetudini locali, delle norme igieniche, dell'ordine, del decoro, senza nuocere agli altri Ospiti.
 - f) Segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni relativi al posto assegnato, o alle attrezzature, impianti e agli arredi messi a disposizione.
 - g) Tenere in ordine e pulito l'alloggio assegnato e tutte le zone comuni quali, a titolo esemplificativo, aule studio, palestra e cucine. L'Ospite è tenuto in modo rigoroso***

al rispetto di tutte le norme in materia di differenziazione dei rifiuti secondo le norme previste dal Comune sede della residenza. ***In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata allo studente responsabile. In assenza di identificazione di quest'ultimo, tali oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli utenti della residenza e/o della stanza.***

- h) Custodire la chiave (personale e non cedibile) della camera assegnata e consegnarla al personale addetto alla reception ad ogni uscita dalla residenza. In caso di smarrimento della chiave l'Ospite è tenuto a darne immediata comunicazione ***al Direttore.***

Art. 3 - Comportamenti in materia di sicurezza

- 1) Gli Ospiti sono tenuti a rispettare la normativa in tema di sicurezza. Sono in ogni caso vietati i comportamenti che, anche solo potenzialmente, possano nuocere alla sicurezza propria e/o degli altri Ospiti.
- 2) A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono comportamenti vietati:
 - manomettere gli estintori e qualsiasi altro sistema e/o dispositivo di sicurezza (es. rilevatori di fumo);
 - manomettere qualsiasi elemento degli impianti elettrici, idraulici e di gestione delle camere (es. quadri elettrici, termostati, fan coils, rilevatori presenza, lettori schede etc.);
 - ostruire il passaggio delle scale di sicurezza esterne ed interne e delle porte installate lungo le vie di esodo (dotate di maniglione antipánico). Tali vani devono essere lasciati liberi e utilizzabili da chiunque;
 - utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di pericolo;
 - tenere nella camera elettrodomestici diversi da quelli previsti. ***Il Direttore dei servizi residenziali, su richiesta scritta dell'Ospite, potrà a sua discrezione e valutato il singolo caso, autorizzare l'introduzione in camera di piccoli elettrodomestici;***
 - tenere nella camera materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da rappresentare un pericolo anche solo potenziale per le persone e le cose;
 - gettare acqua o qualsiasi altro oggetto dalle finestre;
 - entrare o uscire da finestre o da altre aperture non funzionalmente destinate ad uso di ingresso/uscita;
 - entrare e/o utilizzare gli spazi non destinati ai residenti (locali tecnici, magazzini etc.);
 - introdurre o utilizzare armi, strumenti, attrezzi od oggetti che possano, in qualsiasi modo, arrecare danno o compromettere la sicurezza delle altre persone presenti in residenza.

Art. 4 - Comportamenti contrari al decoro

- 1) È vietato tenere un comportamento che possa nuocere al decoro, alla serenità e alla quiete degli Ospiti e/o del personale della residenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e suppellettili di qualsiasi genere, spazi comuni, l'atrio d'ingresso ed i luoghi di passaggio ai piani;

- esporre avvisi, cartelli, o altro materiale al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- arrecare disturbo agli Ospiti. A titolo esemplificativo è fatto divieto assoluto di emettere suoni, canti e rumori di qualunque tipo nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 8.00;
- tenere in camera oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti, i pavimenti (es. sci, biciclette, attrezzi da palestra ecc.), ovvero attuare modifiche negli alloggi e/o negli spazi di pertinenza (es. balconi) e/o negli spazi comuni. ***Il Direttore, su richiesta scritta dell'Ospite, potrà a sua discrezione e valutato il singolo caso, autorizzare l'introduzione in camera di oggetti ingombranti, anche tenuto conto delle esigenze di eventuali Ospiti con i quali la camera è condivisa;***
- gettare oggetti o sostanze ingombranti nei WC e/o nei lavandini;
- detenere e/o fare uso di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti;
- tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti);
- installare **sistemi e/o dispositivi** di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

Art. 5- Assenze

- 1) Tutti gli Ospiti sono tenuti obbligatoriamente a segnalare, per iscritto, le assenze superiori a 48 ore sia al Direttore - che ne prende nota su un apposito registro - sia al personale di turno addetto alla reception.

Art. 6- Malattie

- 1) ***Gli Ospiti sono tenuti a riferire al Direttore eventuali stati patologici che siano anche solo potenzialmente pericolosi per la comunità.***
- 2) ***L'Ateneo si riserva di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per far fronte ad eventuali emergenze sanitarie che dovessero verificarsi.***
- 3) ***Gli Ospiti sono tenuti ad uniformarsi alle stesse senza eccezione alcuna, pena la possibilità per l'Ateneo di avviare procedimenti disciplinari e segnalare l'accaduto alle competenti Autorità.***
- 4) ***Il Politecnico di Milano può richiedere una certificazione medica rilasciata da un medico del SSN o da un medico abilitato attestante che lo studente non è affetto da malattie per le quali la legge proibisce la permanenza in ambienti comunitari, nei seguenti casi:***
 - a) ***in presenza di focolai epidemici notificati dalle autorità sanitarie;***
 - b) ***in caso di sintomi compatibili con malattie infettive rilevati da personale sanitario o formato;***
 - c) ***all'ingresso in residenza, per studenti provenienti da aree a rischio sanitario, secondo indicazioni delle autorità competenti.***
- 5) ***Il termine per la presentazione è di 15 giorni lavorativi. In caso di mancata presentazione o di rischio accertato, potranno essere adottate misure temporanee e proporzionate fino alla sospensione dell'accesso alla residenza, con previsione, ove possibile, di soluzioni abitative alternative.***
- 6) ***In caso di accertata malattia che impedisca la permanenza in comunità, potrà essere disposto l'allontanamento o trasferimento, con rientro subordinato alla presentazione di nuova certificazione medica idonea.***

- 7) *Gli studenti saranno informati sui motivi della richiesta e sul trattamento dei dati sanitari e potranno presentare osservazioni o ricorso secondo le procedure previste.*
- 8) *Il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati particolari oggetto del presente articolo, è da realizzarsi in conformità con le disposizioni normative vigenti, europee e nazionali, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003. Il Politecnico di Milano si impegna altresì a fornire agli interessati una Informativa per il trattamento dei dati personali, elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e garantire misure di sicurezza adeguate.*

Art. 7- Trasferimenti e interdizione temporanea all'accesso

- 1) *Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 che segue in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari, il Dirigente dell'Area Campus Life, sentito il Direttore (o il personale competente dell'Ente Gestore a ciò adibito) può disporre, con provvedimento motivato, l'interdizione temporanea all'accesso alla residenza o trasferimenti di camera e/o di residenza, qualora ricorrano gravi ragioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'interdizione o il trasferimento possono essere disposti:*
 - a) *in caso di comportamenti e fatti particolarmente gravi incompatibili e/o pericolosi per la comunità;*
 - b) *nei confronti di soggetti esterni alle residenze che abbiano tenuto un comportamento contrario al presente regolamento;*
 - c) *in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria della multa entro i termini previsti dall'art. 15;*
 - d) *in caso di pendenze economiche nei confronti del Politecnico di Milano o dell'Ente Gestore;*
 - e) *in ogni caso in cui il trasferimento si renda necessario per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli Ospiti.*

Art. 8 - Utilizzo degli spazi comuni per attività ricreative culturali e formative

- 1) Sono a disposizione degli Ospiti di ciascuna residenza spazi comuni per la realizzazione di attività ricreative culturali e formative.
- 2) Gli Ospiti possono organizzare, all'interno degli spazi comuni della residenza, attività ricreative, culturali e formative, previa autorizzazione scritta del Direttore il quale indicherà altresì il numero massimo di persone che potrà partecipare all'evento. Tali eventi non possono protrarsi oltre le h. 24:00. In casi particolari, e previa autorizzazione scritta del Direttore, sarà possibile prorogare l'evento oltre le ore 24.00, ma in ogni caso non oltre le ore le 3:00.
- 3) La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Direttore a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiale della residenza. Nella richiesta devono essere indicati nome cognome e recapiti dell'Ospite organizzatore e responsabile dell'evento.
- 4) Il Direttore a seguito della richiesta scritta di cui al comma che precede, potrà a propria discrezione, sentiti gli studenti rappresentanti della residenza, negare od accogliere la richiesta.
- 5) Fermo restando quanto sopra, al termine di ciascun evento, gli Ospiti sono tenuti a lasciare gli spazi concessi in ordine e puliti.

Art. 9- Accoglienza visitatori esterni

- 1) Ad ogni Ospite è consentito far accedere in residenza un numero massimo di 3 visitatori **di età uguale o superiore ai 18 anni**. Raggiunto il limite massimo di visitatori per struttura (stabilita dal servizio sicurezza) è severamente vietato far accedere altri visitatori.
- 2) Qualora per ragioni di studio o altre ragioni di convenienza, sia necessario ospitare più di 3 persone e/o i visitatori si trattengano dopo le ore 24:00, l'Ospite dovrà presentare, con preavviso di almeno 24 ore, richiesta scritta al Direttore a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiale della residenza. ***Il Direttore, valutata la richiesta, potrà, a sua discrezione, accoglierla o negarla tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Nella richiesta vanno specificate le fasce orarie in cui saranno presenti i visitatori, nonché i luoghi di permanenza all'interno della residenza.***
- 3) L'accesso ai visitatori è consentito dalle ore 09:00 alle ore 24:00.
- 4) Ciascun visitatore dovrà lasciare al personale addetto alla reception della residenza un documento di identità in corso di validità (es. Passaporto, carta di identità, permesso di soggiorno in formato cartaceo o patente di guida con fotografia) e ritirare il rispettivo badge "visitatori" che sarà tenuto ad esporre per tutto il tempo della visita. Il visitatore sprovvisto di badge o che non esibisce un documento di riconoscimento sarà immediatamente allontanato dalla residenza.
- 5) Il visitatore, durante la presenza all'interno delle residenze, è tenuto al rispetto del presente Regolamento. L'Ospite, a sua volta, resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei suoi visitatori e risponde in solido di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati.
- 6) Il visitatore può accedere a tutti gli spazi comuni della residenza (atrio, corridoi, sale studio) e all'alloggio dell'Ospite solo se accompagnato da quest'ultimo.
- 7) Il Direttore o il personale addetto alla reception possono vietare l'accesso alla struttura ai visitatori che si siano resi precedentemente responsabili di condotte poste in essere in violazione del presente Regolamento.
- 8) All'Ospite è fatto divieto di abbandonare la residenza durante la presenza dei visitatori registrati a suo nome.

Art. 10- Internet

- 1) La connessione a Internet costituisce un servizio comune offerto a tutti gli Ospiti della residenza soprattutto per motivi di studio. Se ne raccomanda pertanto un uso corretto in termini di tempi prolungati di connessione e/o eccessivo scarico dati. Ciò in rispetto del diritto di ognuno di poterne auspicabilmente godere in maniera ugualitaria. Pertanto, nella fruizione della connessione, sia essa per fini accademici o personali, si ricorda che - in caso di eccessivo traffico dati - la medesima potrebbe non essere garantita.
- 2) Per quanto concerne l'uso della connessione:
 - è vietato collegare alla rete di residenza router o altri dispositivi con funzione analoga, che possano interferire con il corretto funzionamento della rete e/o limitare la fruizione del servizio da parte di tutti i residenti;
 - ogni altro utilizzo improprio della rete, quale, a titolo esemplificativo il download o la fruizione illegale di contenuti coperti da copyright. L'uso improprio della rete costituisce un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi della normativa vigente.
- 3) Il Politecnico si riserva il diritto di inibire l'utilizzo della rete Internet di residenza per periodi definiti agli studenti che si rendano responsabili di violazione del presente

regolamento o nel caso di utilizzi che penalizzino gli altri Ospiti della residenza nella fruizione della banda dati a disposizione.

Art. 11 - Deposito cauzionale

- 1) Ogni Ospite, compresi gli studenti in regime di diritto allo studio universitario, prima dell'ingresso all'alloggio, è tenuto a versare una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero. **L'importo della cauzione, i termini e le procedure di pagamento saranno pubblicizzate nella sezione "PRENOTARE" del sito residenze.polimi.it.**
- 2) La cauzione verrà restituita tramite bonifico bancario, previa richiesta scritta dell'Ospite al servizio competente al momento del rilascio del posto alloggio. ***La restituzione del deposito cauzionale è, in ogni caso, subordinata alla verifica di eventuali debiti dell'Ospite nei confronti del Politecnico o dell'Ente Gestore e/o alla sussistenza di danni cagionati dall'Ospite e/o dai suoi visitatori.***
- 3) ***Nei casi di cui al comma che precede, la residenza, previa comunicazione scritta all'interessato, si riserva la facoltà di detrarre dal deposito cauzionale l'importo corrispondente all'importo dovuto dall'Ospite al Politecnico o all'Ente Gestore e/o ai danni arrecati, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.***

Art. 12 - Check-in, check-out e riconsegna alloggio

- 1) L'Ospite si impegna a comunicare alla Direzione la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso scritto di almeno 7 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo con il personale a ciò incaricato. ***L'avviso dovrà essere inviato a mezzo mail al Direttore all'indirizzo istituzionale della residenza.***
- 2) All'inizio e alla fine del periodo di soggiorno, l'Ospite sottoscrive, alla presenza del personale incaricato, il verbale di check-in/check-out e di consegna/restituzione chiavi. Nel verbale verrà data evidenza dello stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata e delle dotazioni presenti, così come accertati al momento della consegna e/o del rilascio.
- 3) L'assegnatario è tenuto ad indicare, nel verbale di check in, eventuali allergie a specifici prodotti al fine di segnalarli agli incaricati al servizio di pulizia e derattizzazione/deblattizzazione.
- 4) La sottoscrizione del verbale di check-in e di consegna delle chiavi è presupposto necessario per l'assegnazione del posto letto.
- 5) L'Ospite è tenuto segnalare eventuali anomalie, danni e/o malfunzionamenti contestualmente al suo ingresso in camera. In caso contrario questi saranno imputati alla responsabilità dell'Ospite all'esito di eventuali ispezioni o in sede di check-out.
- 6) Qualora l'Ospite non sia presente ai controlli in sede di check out, questo verrà effettuato solamente dal personale incaricato. Qualsiasi anomalia o danno riscontrati verranno addebitati all'Ospite medesimo, comprese le spese relative ai servizi di pulizia straordinari che si rendano necessari.
- 7) L'Ospite è responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non indicati nel verbale di check-in/check-out.
- 8) ***L'Ospite può essere espulso dalla residenza per:***
 - ***morosità;***
 - ***motivi disciplinari ai sensi dell'art. 15 che segue,***
 - ***decadenza dei benefici del diritto allo studio universitario,***
 - ***perdita dello status di studente,***
 - ***rinuncia.***

9) L'Ospite deve liberare la camera dagli effetti personali entro 48 ore dalla sottoscrizione del verbale di check out o dalla redazione dello stesso nei casi di cui al comma 9 che precede. Decorso il termine il Politecnico o il Gestore provvederà alla loro definitiva rimozione ed allo smaltimento presso la pubblica discarica, essendo stato all'uopo autorizzato dall'Ospite con sottoscrizione del presente Regolamento.

Art. 13 - Accesso all'alloggio da parte della Direzione o del personale del Politecnico

- 1) La Direzione è in possesso di una copia delle chiavi di ciascuna camera. L'accesso alle camere da parte della Direzione e/o del personale autorizzato da quest'ultima può aver luogo, in regime ordinario ai sensi dei punti a) e b) che seguono, dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
 - a) alla presenza di almeno uno degli Ospiti assegnatari;
 - b) anche in assenza degli Ospiti, previa comunicazione a questi ultimi da trasmettersi a mezzo mail all'indirizzo comunicato in sede di check in, con preavviso di almeno 24 ore, qualora sia necessario effettuare sopralluoghi, anche di aziende e/o società esterne, al fine di verificare le condizioni dell'alloggio finalizzati alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria.**

L'accesso straordinario è ammesso in qualsiasi orario anche in assenza degli Ospiti in tutti i casi di necessità e urgenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accesso è consentito:

 - c) ai fini di verifica delle condizioni dell'alloggio;
 - d) per eseguire interventi o riparazioni con carattere d'urgenza;**
 - e) nel caso di prolungata assenza dell'Ospite assegnatario e/o nel caso in cui si sospetti che l'alloggio risulti indebitamente occupato da persone estranee
 - f) in tutti quei casi in cui il Coordinatore dei servizi residenziali o il Politecnico reputino giustificato e necessario l'accesso immediato.
- 2) Il personale di pulizia è sempre autorizzato ad entrare negli alloggi anche in assenza dell'Ospite e senza preavviso al fine di garantire il servizio di pulizia nelle camere negli orari e giorni prefissati.

Non è possibile richiedere la sospensione del servizio di pulizia delle camere se non in caso di malattia di uno degli Ospiti **per il tempo strettamente necessario.**
- 3) In caso di accesso da parte della Direzione e/o del personale autorizzato è facoltà di questi ultimi di documentare lo stato delle camere attraverso supporto fotografico e/o video che saranno notificati esclusivamente agli Ospiti interessati, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 4) Nel caso in cui l'alloggio dovesse essere trovato in condizioni di particolare degrado verrà disposta una pulizia straordinaria, il cui importo sarà addebitato agli Ospiti responsabili. **In assenza di identificazione di questi ultimi, tali oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli utenti della residenza e/o della stanza.**
- 5) **Fermo restando tutto quanto sopra, è in ogni caso facoltà del Direttore accedere all'alloggio in ogni caso l'Ospite non abbia dato riscontro alle comunicazioni volte a programmare l'accesso ai sensi dei commi che precedono.**

Art. 14 - Rappresentanza

- 1) **Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli Ospiti e il Politecnico, all'inizio dell'anno accademico gli Ospiti posso eleggere una propria rappresentanza composta da un massimo di 3 Ospiti per residenza. Le elezioni della**

rappresentanza saranno improntate al principio della democraticità e nel rispetto della parità di genere e delle diverse culture e nazionalità presenti nella residenza.

- 2) Il mandato dei rappresentanti è valido limitatamente al singolo anno accademico e rinnovabile di un solo anno previa verifica del corretto svolgimento del mandato da parte del Direttore.*
- 3) Le rappresentanze elette all'interno di ciascuna residenza si fanno promotrici della diffusione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, nonché delle buone prassi del vivere collettivo. Le rappresentanze possono formulare osservazioni sulla qualità dei servizi della residenza e sulla vita della comunità, nonché proposte per il miglioramento della vita interna, con esclusione di qualsiasi ruolo decisionale. Le rappresentanze, inoltre, esercitano funzioni di coordinamento fra gli Ospiti della residenza, il Direttore, nonché i competenti servizi di Ateneo e/o l'Ente Gestore ove presente, anche attraverso l'informazione e la mediazione nei confronti degli studenti e studentesse e delle loro istanze.*
- 4) Qualora presenti in struttura, ai rappresentanti degli studenti eletti in ogni Residenza spetta anche l'onere di essere referenti per le situazioni di emergenza e addetti all'evacuazione (Addetto di piano). Gli Addetti all'evacuazione sono personale e rappresentanti degli studenti con il compito di guidare gli Ospiti o eventuali esterni presenti ordinatamente verso le vie di fuga, verificando che tutti lascino gli ambienti interessati dall'emergenza. I rappresentanti dovranno comunicare al Direttore che i locali evacuati sono stati sgomberati. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i rappresentanti sono esonerati di qualsivoglia responsabilità, nel rispetto della normativa vigente.*
- 5) Nel caso di mancanza di rappresentanti eletti, il Politecnico si riserva la facoltà di procedere alla designazione dei rappresentanti scegliendoli fra gli studenti Ospiti delle residenze.*

Art. 15 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

- 1) Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti che costituiscano illecito disciplinare commessi dagli Ospiti delle residenze deve darne immediata comunicazione al Direttore della residenza, il quale procede secondo quanto previsto dal Regolamento per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti pubblicato sul sito normativa.polimi.it.*
- 2) Ove l'illecito disciplinare sia accertato, all'Ospite verranno applicate le sanzioni di cui al regolamento disciplinare studenti, cui possono essere aggiunte e/o sostituite le seguenti sanzioni:*
 - a) multa;*
 - b) sospensione dell'alloggio;*
 - c) revoca del posto letto con immediato allontanamento dalla residenza.*
- 3) La multa consiste in una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00, da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare, nei seguenti casi:*
 - manomettere impianti e violare le norme relative alla sicurezza di cui all'Art. 4 del presente Regolamento: euro 100,00;*
 - manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza: euro 150,00;*

- porre in essere attività non autorizzate che intaccano il decoro degli spazi comuni della residenza e arrecano disturbo agli Ospiti: euro 75,00;
 - porre in essere attività non autorizzate che intaccano il decoro della stanza e/o appartamento dell'Ospite: euro 50,00;
 - fare feste senza autorizzazione: euro 100,00;
 - ricevere visite in violazione del disposto di cui all'art. 6: euro 100,00;
 - fumare in tutte le camere (anche in prossimità delle relative finestre) e spazi comuni della residenza: euro 50,00 oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sul divieto di fumo;
 - trasgredire le disposizioni in materia di raccolta differenziata, fermo restando la sanzione amministrativa comunale: euro 50,00.
- 4) L'applicazione di più di due sanzioni pecuniarie nel corso dello stesso anno accademico, comporta l'eventuale trasferimento d'ufficio dell'Ospite ad altra residenza senza garanzia della stessa tipologia di camera.
- 5) Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli l'Ospite è tenuto a risarcire integralmente tutti i danni - anche cagionati a terzi - derivanti da atti o comportamenti illeciti.
- La responsabilità dell'Ospite per i danni sopra indicati sarà accertata attraverso il procedimento disciplinare previsto dall'articolo 15, al termine del quale verrà determinato l'importo esatto che l'Ospite è obbligato a corrispondere a titolo di risarcimento. L'esercizio del procedimento disciplinare non preclude né limita la possibilità del Politecnico di intraprendere azioni legali di natura civile o penale.*
- 6) La multa e/o eventuali danni dovranno essere pagati con mezzi elettronici tramite POS presente nelle strutture o, in casi particolari, tramite altri mezzi concordati con il Direttore dei Servizi Residenziali. L'importo dovuto dall'Ospite potrà anche essere trattenuto dal deposito cauzionale dell'Ospite e verrà utilizzato per il miglioramento e/o la creazione di servizi e attività all'interno delle Residenze a favore degli Ospiti. Gli interventi saranno stabiliti dal Servizio Housing and Dining in intesa con i rappresentanti degli Ospiti, sentito il Dirigente dell'area Campus Life.
- 7) Qualora l'Ospite non provveda al pagamento entro il termine fissato dal provvedimento disciplinare, il Dirigente dell'area ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 che precede può disporre la temporanea interdizione all'accesso alla struttura sino al pagamento di quanto dovuto.
- 8) Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità individuale in caso di illecito, la responsabilità delle violazioni viene attribuita alla generalità degli Ospiti in residenza. In tale caso la contestazione dell'addebito viene effettuata a tutti gli Ospiti mediante notifica collettiva anche a mezzo mail, o a mezzo di avviso pubblicato negli appositi spazi. Nei casi di responsabilità collettiva, questa si determina secondo i seguenti criteri:
- illeciti all'interno della camera: la sanzione sarà applicata a tutti gli Ospiti della camera;
 - illeciti all'interno dell'appartamento: la sanzione sarà applicata a tutti gli Ospiti dell'appartamento;
 - illeciti sui piani e nelle aree comuni: la sanzione sarà applicata a tutti gli Ospiti della residenza.

Art. 16 - Pagamento della retta

- 1) In caso di mancato pagamento della retta entro 15 giorni dalla scadenza l'Ospite sarà tenuto a pagare la rata con l'aggiunta della mora pari al 10% della quota prevista. Qualora il pagamento non venisse corrisposto dopo ulteriori 15 giorni troverà applicazione l'articolo 17 che segue.**

Art. 17 - Ospiti debitori

- 1) Gli Ospiti che non adempiano regolarmente al pagamento degli importi previsti dal presente regolamento (a titolo esemplificativo: la retta, i danni accertati, la multa etc.) saranno sottoposti al blocco della laurea. Per ottenere lo sblocco, lo studente è tenuto alla regolarizzazione della sua posizione con il pagamento del debito entro le scadenze previste per l'iscrizione all'appello di laurea.**

Art. 18 - Entrata in vigore - Disposizioni finali

- 1) Le modifiche al Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo <https://www.normativa.polimi.it/>.
- 2) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e alle norme del codice civile.

LA RETTRICE
prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.